



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE  
P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

Ai Responsabili P.O. dei Centri per l'impiego

Ai Servizi per l'impiego privati accreditati

Alla P.O Coordinamento attività Centri per l'Impiego

Alla P.O. Gestione sistemi informativi del Servizio, programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate. Programma di Investimenti per il potenziamento dei CPI e dei sistemi informativi di settore

E p.c. Al Dirigente del Servizio Attività produttive,  
lavoro e Istruzione

Al Dirigente P.F Aree di crisi e Politiche attive del lavoro

Oggetto: Nota su tirocini extracurricolari promossi Centri per l'impiego regionali e da soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro in Regione Marche

Visto il DPCM 2 marzo 2021 (in particolare gli art. 25 commi 7 e 8 e gli artt. 34 e 45), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, contenente le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 e che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, in cui si conferma fino al 27 marzo, il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Marche n.7 del 2/3/2021 art.1 comma 3;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica fa registrare livelli differenti di diffusione del virus tra i vari ambiti del territorio regionale e che sono frattanto disposte differenziate misure di contenimento;

Considerate l'opportunità e l'esigenza di chiarezza rappresentata da soggetti promotori e aziende ospitanti,, si intendono fornire istruzioni omogenee per tutto il territorio regionale circa la sospensione e/o la possibile prosecuzione delle attività di tirocinio extracurricolari attivate dai soggetti promotori pubblici e dai servizi privati accreditati presso aziende ospitanti aventi sede sul territorio regionale:

A tal fine si ritiene di ribadire che:

a) la responsabilità in termini di tutela del benessere e della salute dei tirocinanti è in capo al soggetto ospitante. Allo stesso sono pertanto da attenzionare il rispetto e le eventuali rimodulazioni necessarie prescritte per l'attuale fase circa le misure di contenimento del contagio da Sars Cov2 nei luoghi di lavoro; a tal fine fa testo il documento INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars Cov 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" richiamato all'art. 25 del Dpcm 2/3/21.

b) la sospensione di un tirocinio in capo al soggetto promotore, al soggetto ospitante o al tirocinante e non viene in questo caso disposta dall'Amministrazione regionale, non ritenendo lo Scrivente ne



ricorrano ad oggi le condizioni, stante l'articolazione e la variabilità nel tempo della strategia di contenimento e mitigazione del contagio vigente sul territorio regionale.

Allo scopo di fornire una disamina delle norme principali che è possibile richiamare ai fini della gestione dei tirocini extracurricolari in questa fase si rimanda a:

- art 2 D.Lgs n. 81/2008 che equipara ed esplicitamente include nella definizione di lavoratore "il soggetto beneficiario di un tirocinio formativo e di orientamento". Ciò consente di considerare come valido motivo per lo spostamento dal proprio domicilio la partecipazione ad un'attività di formazione in azienda come il tirocinio. Se il tirocinante è equiparabile al lavoratore, equiparabili ai "motivi di lavoro" divengono i motivi del suo spostamento dal proprio domicilio per recarsi nell'azienda ospitante negli orari compatibili con il progetto formativo individuale che ha sottoscritto e che rende legittima la sua presenza in un luogo di lavoro. Giova ricordare che il D.Lgs.81 si applica a tutte le attività e in tutti i settori.
- l'art. 25 comma 7 nella cosiddetta "zona gialla" consente che le attività di "formazione individuali...ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage, e attività di laboratorio" possano aver luogo in presenza; verificato che né il Capo III né il Capo IV del medesimo Decreto prevedono misure più rigorose in tal senso. Si ritiene che i tirocini extracurricolari possano aver continuità a condizione a che le attività aziendali non risultino tra quelle per cui è prescritta la sospensione.
- Linea guida per la gestione della continuità dei tirocini extracurricolari, appaiono pertanto gli articoli del Dpcm del 2 marzo 2021, in cui, dipendentemente dalla zona di contenimento della circolazione del virus, si determinano univocamente le attività aziendali che vengono sospese (art.35 per la zona cd "arancione" e art. 45 per la cd zona "rossa").
- Ai nostri fini pertanto si ritiene debbano essere sospesi su iniziativa dei soggetti promotori, in quanto soggetti titolari e responsabili dell'istituto, quei tirocini ospitati in aziende che interrompono l'attività. Al soggetto promotore spetta la valutazione di una ripresa del tirocinio a seguito della ripresa dell'attività aziendale, valutando la durata della sospensione ai fini dello spostamento del termine originariamente previsto nel progetto e verificando il ripristino delle condizioni. Mentre sul soggetto ospitante ricade l'onere della richiesta di sospensione e della predisposizione della richiesta di ripresa e della documentazione (comunicazioni obbligatorie, verifica della disponibilità del tirocinante, del tutor aziendale, prolungamento delle polizze assicurative).  
L'art. 25 condiziona la prosecuzione delle attività formative individuali in azienda al rispetto del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars Cov 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" nel quale oltre a distinguere le attività per rispettivi e differenziati livelli di rischio e conseguenziale attivazione di strategie di monitoraggio, di prevenzione e di contact tracing, si argomenta che le attività essenziali proprio per il fatto di rimanere attive sono quelle con maggiori livelli di rischio. Si ribadisce pertanto l'obbligo in capo al soggetto ospitante di osservare scrupolosamente i protocolli di sicurezza, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si forniscono infine risposte ad alcuni quesiti frattanto presentati da aziende e soggetti promotori

1. Se l'azienda ospitante è in zona arancione e il tirocinante risiede in zona rossa, può spostarsi per svolgere il Tirocinio?

Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene che i tirocinanti che proseguono l'attività formativa possano autocertificare alle autorità competenti, lo spostamento dalla propria residenza in un altro Comune (sede dell'attività formativa) con la motivazione di "svolgimento di attività formative individuali nell'ambito di tirocinio di formazione e orientamento". In questo caso sarà possibile una



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE  
P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego (pubblici e privati)

verifica in azienda (tramite registro presenze) o presso i soggetti promotori da parte delle autorità competenti.

## 2. Tirocini in modalità agile o a distanza

Nelle more di una regolamentazione specifica regionale in sede di aggiornamento della DGR 1474/2017 si ripropone quanto già indicato nella Circolare del 29 aprile 2020.

E' fatta salva, limitatamente al periodo di sospensione per le aziende ospitanti, la possibilità di proporre al soggetto promotore la prosecuzione del periodo di Tirocinio in modalità "a distanza".

Tale prosecuzione può avvenire SOLO nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che il progetto formativo preveda attività che possono aver luogo al di fuori della sede aziendale e nel domicilio del tirocinante (sul modello dello Smartworking);
- che al tirocinante sia garantita un'adeguata assistenza da parte del tutor aziendale;
- che al tirocinante siano garantite attrezzature tecniche e informatiche nonché gli accessi a reti aziendali o gestionali;
- che la nuova modalità di prosecuzione del tirocinio (ed il conseguente rapporto formativo tra tutor e tirocinante) sia definita e sottoscritta tra le parti;
- che siano previste modalità di affiancamento e monitoraggio sui lavori assegnati al tirocinante.

In ogni caso, la prosecuzione a distanza durante il periodo di sospensione del tirocinio è autorizzata, previa richiesta del soggetto ospitante al soggetto promotore.

Si informa infine che nel merito dell'ammissibilità della modalità agile per i tirocini cofinanziati dal programma Garanzia Giovani sono in corso approfondimenti e interlocuzioni con l'Autorità di Gestione sul cui esito si forniranno successive informazioni.

La scrivente struttura regionale rimane disponibile per ulteriori eventuali chiarimenti operativi, che saranno pubblicati tramite FAQ.

Il Dirigente  
Dott. Stefano Raia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.